

La normativa italiana in materia di diritti digitali dei cittadini

Webinar Formez

“Diritti digitali dei cittadini”

26 novembre 2014 - Fernanda Faini


La società della Rete

2

Le tecnologie e la Rete hanno inciso profondamente sull'individuo e sulla sua identità.

❑ **molteplici opportunità** → l'individuo si realizza anche per mezzo dei byte e esplica molte sue azioni nell'*agorà* della rete, luogo di crescita personale e professionale. Mutano le relazioni fra soggetti, le comunicazioni, i traffici giuridici, dinamici, semplici e immediati.

❑ **nuove problematiche**, inediti rischi, pericoli per l'individuo.
Una nuova vulnerabilità: l'identità personale può trovarsi vittima di decontestualizzazioni, frammentazioni, violazioni e conseguenti danni.



L'identità digitale

3



L'identità personale nella sua forma digitale, espressione dello stesso "io", necessita di un ripensamento.

Nella rete dinamica e interattiva, caratterizzata dalla condivisione, dall'ubiquità e dall'immediatezza, l'identità personale conosce inedite possibilità di interazione, comunicazione e conoscenza, ma anche nuovi pericoli.



La vita digitale esige particolare attenzione e una conseguente nuova tutela.

Sono i **diritti**, di cui l'identità digitale si compone, che necessitano di una protezione inedita.

Fonte immagine:


<http://sites.qoop.it/2579/d5/b8/62/a-che-cosa-serve-l-identita-digitale-senza-il-domicilio-elettronico.jpg>

I diritti della Rete

4

I diritti della rete diventano centrali e la necessità di tutelarli arriva alle istituzioni →

la Camera ha nominato una **Commissione per i diritti e i doveri in Internet** presieduta da Stefano Rodotà, composta da 23 membri tra i quali deputati, esperti del settore, rappresentanti delle imprese, delle associazioni e della società civile.



Obiettivo della Commissione:

Dichiarazione dei diritti in Internet,

definita anche *Internet bill of rights* o *Magna Charta* dei diritti di Internet.

La Bozza di Dichiarazione è stata varata dalla Commissione l'8 ottobre 2014, è stata pubblicata sul sito della Camera e anche nella piattaforma dei Media Civici per la consultazione pubblica, che è iniziata il 27 ottobre e durerà 4 mesi.

Fonte immagine:

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaMNHZYC_EWCGxx7X72dLuaPHJu9b0dc9SG_xKOAaNKMO1SuI7

Dichiarazione dei diritti in Internet

Nella bozza di Dichiarazione, che mira esplicitamente al riconoscimento e alla garanzia dei diritti (art. 1), emergono **i diritti fondamentali della rete**, che si possono dividere in 3 macro-aree:

1. i diritti legati alla **possibilità stessa di fruire liberamente della Rete**
 - il diritto di accesso a Internet, diritto “madre”, prodromico a tutti gli altri
 - il diritto all’educazione, collegato al primo e parimenti essenziale
 - il diritto alla neutralità della rete
 - i criteri per il governo della rete
2. i diritti e i principi afferenti all’**identità della persona** e alla sua tutela:
 - il diritto all’identità
 - l’anonimato
 - i diritti più specificatamente legati alla privacy, quali la tutela dei dati personali, il diritto all’autodeterminazione informativa e il diritto all’oblio

Dichiarazione dei diritti in Internet

6

3. i diritti legati alla **sicurezza** e alla **garanzia** del soggetto
 - l'inviolabilità dei sistemi e domicili informatici
 - i trattamenti automatizzati
 - i diritti e le garanzie delle persone sulle piattaforme e la sicurezza in rete



Cittadinanza digitale

7



Cosa dice la normativa italiana?

Quali diritti digitali prevede?

Come li tutela?

**Codice dell'amministrazione digitale –
d.lgs. 82/2005 e sue successive modifiche e integrazioni**



diritti digitali di cittadini e imprese → artt. 3-11



cittadinanza digitale →

obblighi della pubblica amministrazione per conferire effettività ai diritti digitali

Diritti digitali

- ❑ “Diritto all’alfabetizzazione informatica” → art. 8 → digital divide

- ❑ Diritto all’uso delle tecnologie → art. 3
- ❑ Domicilio digitale del cittadino → art. 3 bis
- ❑ Diritto alla comunicazione mediante PEC → art. 6
- ❑ Diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con le PPAA → art. 5 bis

- ❑ Diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e all’accesso ai documenti amministrativi in via telematica → art. 4
- ❑ Diritto all’effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche → art. 5
- ❑ Diritto alla qualità dei servizi e alla misura della soddisfazione → art. 7

- ❑ Diritto alla partecipazione democratica elettronica → e-democracy, e-participation e voto elettronico → art. 9

Diritti digitali

9



- si parla di diritti di “cittadini e imprese” e non di persone fisiche e giuridiche → formulazione infelice e potenzialmente discriminatoria (esclude chi non ha cittadinanza) (così in dottrina M. Pietrangelo).
- molte norme eccessivamente generiche e indefinite per garantire omogeneità nella erogazione dei servizi a cittadini e imprese.
- significativa modifica attuata con il decreto legislativo 159/2006 (che ha inserito un comma 1-ter all’art. 3 del codice, recependo parere Cons. Stato 11995 del 2005, che contestava la non azionabilità dei diritti della formulazione originaria): prevista **azionabilità** → la tutela del diritto all’uso delle tecnologie di cui all’art. 3 è stata, infatti, attribuita alla competenza esclusiva del **giudice amministrativo**.
Problematica: azionabilità prevista per art. 3, che parla di comunicazioni → ci si chiede se valga anche in caso di partecipazione al procedimento o nell’erogazione di altri servizi.

Diritto all'alfabetizzazione informatica

10

Art. 8 CAD

Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle PA.



- conforme al parere del Cons. Stato n. 11995 del 2005 → potenziali discriminazioni ed emarginazioni per coloro che non sono in grado di utilizzare le tecnologie.



- **art. 3 Costituzione** → principio di **uguaglianza sostanziale**
- **art. 1, comma 1, l.r. 1/2004** (c.d. legge Stanca) → diritto di accesso a informazioni e servizi da parte delle persone disabili (**accessibilità**).

Diritto all'alfabetizzazione informatica

11

- lotta al **digital divide** (divario digitale) → divario tra chi accede, fruisce e utilizza le tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Diverse motivazioni di esclusione → fra queste divario:
 - geografico (aree remote o rurali)
 - infrastrutturale (dovuto ad assenza infrastrutture)
 - culturale (grado di istruzione)
 - anagrafico o generazionale (dovuto a differenze di età - anziani)
 - dovuto a disabilità
 - economico (dovuto a condizioni economiche)
- necessità di **misure specifiche e concrete** per limitare il fenomeno del digital divide (così parere Cons. Stato n. 31 del 2006) → il diritto all'uso delle tecnologie è di fatto esercitabile solo dai soggetti che sono in grado di utilizzarle → necessità di interventi per progressiva eliminazione del divario digitale e per rimuovere e prevenire ostacoli all'accesso e fruizione dei servizi digitali.

Diritto all'alfabetizzazione informatica

12

Creare le competenze significa:

- **infrastrutturare** il territorio in banda larga → investimenti per equilibrare le zone “servite” con quelle a scarso rendimento di mercato, ma non solo
- **alfabetizzazione informatica** → creare le competenze per saper utilizzare le tecnologie. Obiettivo da raggiungere in modo permanente: la tecnologia evolve e si formano nuove esigenze e nuove forme di divario (es. web 2.0, utilizzo rete da device mobili...), ma anche
- **cultura digitale** → consapevolezza degli strumenti utilizzati, delle potenzialità della rete e dei suoi pericoli. Capire il valore della rete come luogo di possibilità, opportunità di sviluppo personale e professionale. Necessità di creare una cultura della rete.

Diritto all'uso delle tecnologie

13

Art. 3 CAD

Cittadini e imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le PPAA e soggetti previsti.

norma chiave



- **diritto a richiedere ed ottenere** → diritto non si limita a richiesta, "ottenere", deve essere garantito risultato, effettivo uso → amministrazione di risultati.
- **azionabilità in giudizio**: comma 1-ter (mod. da d.lgs. 104/2010) → tutela giurisdizionale davanti al **giudice amministrativo** è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
- diritto in concreto è esercitabile soltanto se PPAA sono dotate di strumenti idonei a consentire l'interazione con gli utenti → per la sua effettività comporta **riorganizzazione**. Dotarsi di strumenti informativi, sistema di comunicazioni telematiche e informatizzazione dei servizi erogati. Ma non basta: reingegnerizzazione procedimenti.

Diritto all'uso delle tecnologie

Diritti specifici in materia di comunicazioni che discendono dall'art. 3:

- **cittadini** → **domicilio digitale del cittadino** → art. 3 bis
facoltà di ogni cittadino indicare alla PA, secondo le modalità previste, un proprio indirizzo di PEC, rilasciato ex art. 16 bis comma 5 del d.l. 185/2008 conv. con mod. da legge 2/2009, quale suo domicilio digitale
- **imprese** → **diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con le PPAA** → art. 5 bis
digitale diventa la regola nei rapporti imprese-PA → presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e PPAA avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie. Con le medesime modalità le PPAA adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese
- **utilizzo PEC** → **diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC)** → art. 6
per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1 (ossia che necessitano di ricevuta di invio e di una di consegna), con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, le PPAA utilizzano la PEC.

Diritto all'uso delle tecnologie

15

Importante sentenza

sentenza TAR Basilicata n. 478 del 23.9.2011

ha accolto il ricorso per l'inefficienza delle amministrazioni ex d.lgs. 198/2009 proposto da una class action di associazioni e cittadini, che lamentavano la violazione, da parte della Regione, dell'obbligo di adottare gli atti amministrativi necessari a consentire a cittadini e utenti di comunicare con l'ente stesso mediante la PEC.

- per la prima volta viene riconosciuto da un giudice il diritto dei cittadini e delle imprese all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, a cui corrisponde un correlato dovere della PA di renderlo concretamente attuabile ed esercitabile derivante dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 6 CAD.
- è consentito esigere il diritto all'uso delle tecnologie anche mediante l'uso dell'azione collettiva → la class action è stata usata per sentenza del TAR Basilicata 478/2011.

Diritto all'uso delle tecnologie

16

- sentenza ha precisato che le disposizioni del codice sono immediatamente applicabili nei confronti delle Regioni e, dunque, diventa direttamente esigibile l'obbligo incombente su queste ultime di pubblicare sulla pagina iniziale del proprio sito istituzionale l'elenco completo delle caselle di PEC e di garantire la comunicazione attraverso questo strumento.
- “la mancata individuazione di almeno un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul sito web... nonché la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare elettronicamente tramite l'utilizzo della stessa determina un disservizio, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti”.
- “il disservizio lamentato estende i suoi riflessi negativi anche sulle modalità di esercizio del diritto del privato di partecipare al procedimento amministrativo poiché l'art. 4, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale consente, infatti, di esercitare tali diritti procedurali anche attraverso strumenti di comunicazione telematici”.

Diritto alla partecipazione al procedimento e all'accesso in via telematica

17

Art. 4 codice

- La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del d.p.r. 445/2000.
- Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
- **diritto alla partecipazione al procedimento** previsto in legge 241/1990:
 - comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8)
 - facoltà di intervenire (art. 9), prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti (artt. 10 e 22 ss.) e diritto di presentare memorie scritte e documenti (art. 10)
 - preavviso di rigetto (comunicazione motivi ostativi accoglimento) (art.10-bis)
 - accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (art. 11)
- ❖ non propriamente un nuovo diritto, ma **nuova modalità di attuazione del diritto alla partecipazione al procedimento**, la cui scelta compete al privato (“sono esercitabili”, “può”).

Diritto a trovare online moduli e fac-simile



18

Art. 35, comma 1 lett. d) e comma 2, d.lgs. 33/2013

PPAA per ogni tipologia di procedimento devono pubblicare, per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e **la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni**, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze

Conseguenza inadempimento → le PPAA non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Diritto ai pagamenti elettronici

19

Art. 5 CAD

(mod. da d.l. 5/2012 conv. con mod. da legge 35/2012 e poi completamente modificato da art. 15 del d.l. 179/2012)

pagamenti elettronici

(trasferimento moneta tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad esempio con carte di debito, di credito, prepagate)

- soggetti cui si applica il CAD e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- **finalità pagamenti on line** → semplificazione, risparmio di tempi e di costi (es. per eventuali spostamenti) rispetto a modalità tradizionali, trasparenza, contrasto all'evasione fiscale (dato che contrasta uso contante), preconditione all'affermarsi del commercio elettronico in Italia.

Diritto ai pagamenti elettronici

20

- **pagamento dell'imposta di bollo per via telematica** → art. 6 bis c.d. decreto Semplificazioni, decreto legge 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge 35/2012 → tutti gli oneri connessi all'invio di un'istanza a una PA o a qualsiasi ente o autorità competente devono essere assolti per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

A tale scopo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica per tutti i casi in cui questa è dovuta.



Linee guida sui pagamenti elettronici di Agid del gennaio 2014:

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1_0.pdf

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014 su pagamento in via telematica dell'imposta di bollo:

<http://www.agenziaentrate.gov.it>

Diritto alla qualità dei servizi e alla misura della soddisfazione – diritto all'erogazione dei servizi online

21

Art. 7 codice

Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

Disposizione si applica pertanto a tutte le PPAA (d.lgs. 235/ 2010 ha soppresso il termine “centrali”) ; resta la disposizione che ciascun anno solo PPAA centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.



customer satisfaction

grado di soddisfazione degli utenti di un determinato bene o servizio

- **disposizione “accessoria”** → applicabile a tutte le previsioni in materia di servizi on line, misura per valutare effettività dei diritti.

Diritto alla qualità dei servizi e alla misura della soddisfazione – diritto all'erogazione dei servizi online

22

- **canoni di efficacia ed efficienza** →
passaggio da modello burocratico a modello aziendalistico ↔
passaggio da cittadino suddito a cittadino cliente, orientamento al cittadino

- **strumenti** di rilevazione → analisi, mappatura delle percezioni, sondaggi d'opinione, questionari, studi qualitativi con *focus group*, statistiche.

- **tipologie di indagine:**
 - Indagine a priori per comprendere le esigenze e progettare la soluzione;
 - Indagine in itinere, concomitante a erogazione servizio per valutare impatto;
 - Indagine a posteriori per valutare grado di soddisfazione.

Diritto alla partecipazione democratica elettronica

23

Art. 9 CAD modificato da d.lgs. 235/2010

PPAA favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.



cittadino – istituzioni politiche:

e-democracy o democrazia elettronica

(uso delle tecnologie nelle diverse fasi del processo democratico)

e-participation

(l'insieme di possibilità consentite da tecnologie ICT di partecipare alla formazione delle decisioni e scelte politiche nella vita democratica di un Paese)

Diritto alla partecipazione democratica elettronica

24

- **finalità** che tecnologie contribuiscono a raggiungere
 - accesso all'informazione → trasparenza dei processi decisionali - controllo democratico;
 - inclusione sociale → per fare questo è necessario contrastare digital divide e permettere adeguato accesso a infrastrutture, servizi, strumenti culturali;
 - accesso alla sfera pubblica → possibilità di dialogo e confronto aperto;
 - coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali → tavoli di concertazione etc.;
 - iniziativa diretta dei cittadini → es. proposte, appelli, petizioni.
 - dimensione elettorale → esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

Diritto alla partecipazione democratica elettronica

25

Strumenti

- pubblicazione on line di informazioni e documentazione, mailing list, newsletter, forum, weblog (blog, notizie commentate), chat, indagini, focus group, sondaggi.

- **e-voting** → votazione elettronica. Strumento per snellire le procedure di espressione del suffragio (riduzione tempi e abbattimento costi) e contrastare riducendo al minimo fenomeni quali errori nell'espressione del voto o adulterazioni in sede di scrutinio → principio ispiratore: favorire trasparenza operazioni elettorali, accrescendo fiducia dei cittadini e affluenza alle urne. Automazione procedimento elettorale → differenza:
 - **scrutinio elettronico** → elettori esprimono il voto secondo le modalità usuali (schede cartacee ed urne), ma nella fase successiva durante le operazioni di spoglio ci si avvale delle tecnologie. Consente riduzione dei tempi.
 - **voto elettronico** → utilizzo delle tecnologie elettroniche ed informatiche per l'espressione del suffragio.

Diritti digitali

26

Oltre al codice dell'amministrazione digitale, altre norme prevedono diritti sui quali le tecnologie e la Rete hanno inciso profondamente: sono diritti trasversali, i più significativi sono:

- diritto alla privacy
- diritto all'informazione
- diritto d'autore



Privacy

27




Privacy quale **diritto fondamentale della persona**

- ❖ ha riferimento nella stessa **normativa europea** – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (art. 8), Carta di Nizza (art. 8), direttive, **Regolamento europeo** generale sulla protezione dei dati (proposto dalla Commissione europea il 25/01/2012 e approvato dal Parlamento europeo in 1° lettura il 12/03/2014)

 - ❖ trova **fondamento costituzionale** nel rispetto dei diritti dell'uomo e dello sviluppo della persona, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, fornendo la matrice ideale di una serie di ulteriori diritti costituzionali quali
 - la libertà personale, di cui all'art. 13 C.,
 - l'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 C.,
 - la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione di cui all'art. 15 C.
- ↓
- ❖ **Codice in materia di protezione dei dati personali** – d.lgs.196/2003

Diritto all'informazione

28



Diritto all'informazione è **fondato indirettamente**

su base costituzionale, che lo eleva nella sua dignità e lo aggancia strettamente all'art. **21 C.** che è riuscito a resistere alle evoluzioni dei tempi

Principio di trasparenza e collegato diritto all'informazione hanno subito profonda evoluzione normativa:

- **legge 241/1990**, mod. nel 2005 → è principio dell'attività amministrativa.
- **codice amministrazione digitale** (d.lgs. 82/2005) → finalità principale, permea le norme.
- **riforma Brunetta** (legge delega 15/2009 e d.lgs. 150/2009) → *total disclosure*, accessibilità totale.
- **decreto Trasparenza - d.lgs. 33/2013** →
 - riordino obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e previsione «Amministrazione trasparente»
 - introduzione **accesso civico**
 - strumenti di vigilanza e sanzione

Diritto all'informazione - Trasparenza

29

Principio generale di trasparenza (art. 1 d.lgs. 33/2013) →
particolare vis normativa e valore giuridico

- ❑ è intesa come **accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA**, per favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

- ❑ **concorre all'attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali** di:
 - eguaglianza,
 - imparzialità,
 - buon andamento,
 - responsabilità,
 - efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche,
 - integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Diritto all'informazione - Trasparenza

30

- ❑ è **condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive e dei diritti civili, politici e sociali**
- ❑ integra il diritto ad una buona amministrazione
- ❑ concorre alla realizzazione di una **amministrazione aperta**, al servizio del cittadino
- ❑ le disposizioni integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, ex art. 117, 2° comma, lettera m), C. e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ex art. 117, 2° comma, lettera r), C.

Trasparenza & apertura

31

pubblicità e **diritto alla conoscibilità** (art. 3) → tutti i documenti, le informazioni e i dati **oggetto di pubblicazione obbligatoria** ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di:

- ◆ **conoscerli,**
- ◆ **fruirne gratuitamente,**
- ◆ **utilizzarli e riutilizzarli** ai sensi dell'art. 7.



dati di tipo aperto (art. 7) → i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico

- ▣ sono pubblicati in **formato di tipo aperto** ex art. 68, d.lgs. 82/2005 e
- ▣ sono liberamente **riutilizzabili** ai sensi del d.lgs. 36/2006, del d.lgs. 82/2005 e del d.lgs. 196/2003 senza ulteriori restrizioni oltre:
 - ◆ l'obbligo di citare la fonte
 - ◆ l'obbligo di rispettarne l'integrità

Diritto d'autore

32

Diritto d'autore nelle sue componenti morali e patrimoniali

❖ può trovare fondamento in un **complesso combinato di norme costituzionali**:

- art. 2 (diritti inviolabili)
- art. 4 (progresso materiale o spirituale della società)
- art. 9 (cultura e ricerca scientifica e tecnica)
- art. 21 (libera manifestazione del pensiero)
- art. 33 (libertà dell'arte e della scienza)
- art. 35 (tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni)



❖ la **legge 633/1941** sul diritto d'autore e altri diritti connessi, il cui testo originario risale al 1941 ed è stato interessato da svariati provvedimenti normativi successivi

Alla ricerca dell'equilibrio...

33

Impossibile stilare

una gerarchia tra diritto alla privacy, diritto all'informazione e diritto d'autore, diritti che possono entrare in conflitto



Necessità di ricorrere al **bilanciamento** fra diritti di fondamento costituzionale servendosi del quadro normativo, che però talvolta è incapace di rispondere pienamente all'incessante evoluzione tecnologica e agli inediti pericoli cui si trovano esposti i diversi interessi.



La tutela dei diritti

34

Così per tutelare i diritti alla privacy, all'informazione e il diritto d'autore si assiste alla regolamentazione di soluzioni.

Si tratta di **soluzioni** che in realtà hanno una stessa matrice a fondamento: attribuire a **un'autorità o un soggetto** l'onere di gestire amministrativamente le questioni.



Naturalmente resta il possibile ricorso alla magistratura, ma queste entità nella regolamentazione concreta e nella tutela dei diritti si trovano inevitabilmente ad assumere un ruolo centrale.

Diritti e loro “garanti”

35

- ❖ **diritto all’informazione/trasparenza PPAA** → sulla trasparenza **ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha un ruolo fondamentale di vigilanza e controllo: controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, ha poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle PPAA e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione

- ❖ **diritto d’autore** → **Agcom** (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni): ruolo decisivo di un’ampiezza e spessore tale che ha portato di recente a sollevare la questione della sua legittimità costituzionale → ordinanza n. 10016/2014, il TAR Lazio ha sospeso, con immediato rinvio alla Corte Costituzionale, il giudizio avente ad oggetto la legittimità del “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” di Agcom.



AGCOM

AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Diritti e loro “garanti”

36


□ **privacy** →

- **Garante per la protezione dei dati personali**, solidamente previsto e accompagnato da figure analoghe europee: ruolo fondamentale nell’interpretazione delle norme per mezzo di linee guida e provvedimenti del Garante



- **Google** (nella sua veste di motore di ricerca), in seguito alla sentenza González della Corte di Giustizia (13 maggio 2014) e all’esigenza di protezione del **diritto all’oblio**, di fatto si è auto-proclamato arbitro e detentore della luce e dell’ombra sulle informazioni nel web, che siano segnalate dai privati come dati da oscurare.





***I diritti fondamentali
si pongono
a presidio della vita,
che in nessuna sua manifestazione
può essere attratta
nel mondo delle merci.***

(Stefano Rodotà)



Grazie per l'attenzione

dott.ssa Fernanda Faini

Responsabile Assistenza giuridica egov/open gov - Regione Toscana

Dottoranda in Scienze giuridiche – Diritto e nuove tecnologie – CIRSFID
Università di Bologna e Cultore della materia Università di Firenze

Membro Consiglio direttivo - Circolo Giuristi Telematici (CGT)

email

fernandafaini@gmail.com

LinkedIn

<http://it.linkedin.com/in/fernandafaini>

twitter

[@fernandafaini](https://twitter.com/fernandafaini)

facebook

<https://www.facebook.com/fernanda.faini>